

# CASI E RELATIVE SENTENZE



Dott.ssa CPSI CATIA PISONI

# CASO 1

- Suprema Corte d' Appello di Milano N° 23068: illegittimo il licenziamento del dipendente nonostante il giudizio di inidoneità a svolgere le mansioni di mobilitazioni dei carichi cui era adibito . Motivazione: l' azienda non è adempiente riguardo i dispositivi di sollevamento di cui dotare il lavoratore anziché licenziarlo.

## CASO 2

Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile  
Sentenza del 18 dicembre 2012, n. 23330

La Corte territoriale, premesso che il dott. (OMISSIS), affetto da una sintomatologia ansiosa, secondo le prescrizioni mediche doveva essere presentato dai turni di reperibilità e doveva essere affiancato, nella redazione dei referti, da un collega, ha osservato che il licenziamento, determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, era riconducibile all'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ha aggiunto che il recesso era illegittimo, sia sotto il profilo formale, in quanto non era stato preceduto dalla contestazione scritta, sia sotto quello sostanziale, posto che il provvedimento di recesso non era stato motivato con riguardo alla permanente impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa ed al protrarsi di tale situazione.

L'Azienda inoltre non aveva dato la prova che il ricorrente non potesse svolgere mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale. Infine dalle certificazioni mediche non risultava la inidoneità del dott. (OMISSIS) a disimpegnare i compiti assegnatigli né la effettiva entità del disturbo d'ansia.